ALLEGATOB alla Dgr n. 58 del 21 gennaio 2013

Relazione sulla Riperimetrazione del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Venezia – Porto Marghera

Il Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera è stato individuato con la legge 426/1998 "Nuovi interventi in campo ambientale" (G.U. n° 291 del 14/12/1998) ed è stato in seguito perimetrato con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 febbraio 2000.

La superficie totale del S.I.N. è di circa 5.800 ha, di cui 3.116 ha sono aree emerse e i rimanenti 2.684 ha sono superfici acquee, così suddivise:

- 479 ha canali industriali;
- 2.205 ha laguna.

La destinazione d'uso dei 3.116 ha di aree emerse è così suddivisa:

- 1.900 ha ad uso industriale;
- 183 ha a uso Commerciale;
- 191 ha a uso residenziale;
- 842 ha a uso agricolo.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 della L. 426/98, il Ministero dell'Ambiente ha adottato il "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati", approvato con DM 18.09.2001 n. 468. Lo stesso provvede, tra l'altro, a definire gli interventi prioritari, a determinare i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari e di finanziamento dei singoli interventi, nonché a disciplinare le modalità per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli interventi. La Legge 426/98 ha individuato e finanziato alcuni primi interventi di bonifica di siti di interesse nazionale e identificato l'area di Porto Marghera come sito ad alto rischio ambientale, destinando alla sua bonifica 72.923.714,16 €.

La Regione del Veneto, con DGRV n. 4533/2004 ha individuato gli interventi da attuare prioritariamente per la bonifica dell'area di Porto Marghera, mediante l'utilizzo della somma sopra indicata.

Con il fine di regolamentare gli interventi per il risanamento ambientale a Porto Marghera sono stati firmati dalle Amministrazioni interessate e dalle imprese, l'Accordo di Programma per la Chimica a Porto Marghera (D.P.C.M. 12 febbraio 1999) e l'atto Atto Integrativo (D.P.C.M. del 15 novembre 2001).

Lo strumento indicato per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo siglato è il Master Plan per la bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera i cui contenuti sono così riassunti:

- ricostruzione di un preciso quadro conoscitivo circa il grado e la qualità della contaminazione;
- definizione degli obiettivi di risanamento a cui corrisponde una serie di strategie di intervento;
- cronoprogramma degli interventi;
- valutazione di massima dei costi;
- recupero delle aree inquinate e la conseguente pianificazione territoriale.

Nel corso degli anni sono state caratterizzate gran parte delle aree comprese nel SIN, consentendo, ad oggi, di conoscere la situazione ambientale di circa il 66% dei suoli dell'intera area oggi perimetrata.

A partire dall'anno 2007 (7 anni dopo la perimetrazione del SIN), sono stati approvati dal Ministero competente anche progetti di bonifica e messa in sicurezza dei suoli e delle acque di falda, in gran parte localizzate all'interno di aree con destinazione d'uso "Industriale".

Tra i progetti di bonifica in area SIN vi sono anche quelli approvati dal Commissario Delegato per l'emergenza socio, economico, ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, ex OPCM 3383/2004 e ss. mm e ii..

Le indagini effettuate permettono di individuare più precisamente le aree dove sono state svolte o sono in corso attività industriali che, per la loro natura, risultano di maggior effetto negativo sotto il profilo ambientale.

Tali aree possono essere identificate, come peraltro previsto dall'art. 36 *bis* della L. 134/2012, come zone dove *l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie,* hanno provocato situazioni di compromissione ambientale delle matrici suoli e acque di falda tali da richiedere un intervento di bonifica coordinato e unitario, da mantenere in capo al MATTM.

Viceversa, vi sono aree oggi comprese nel SIN (aree agricole, verdi, residenziali, commerciali) che, dai dati ambientali forniti da ARPAV, Comune di Venezia e Magistrato alle Acque di Venezia non possono essere considerate "non contaminate". Tuttavia , in considerazione del fatto che le stesse non sono state in passato e non sono oggi sede di attività industriali come quelle sopra indicate, pur essendo aree che hanno "risentito" delle attività industriali svolte nella Zona Industriale di Venezia – Porto Marghera, è possibile proporre la loro esclusione dal SIN, con la conseguenza che la competenza in ordine alla completa verifica della situazione di contaminazione e alla approvazione di eventuali interventi di bonifica sia ricondotta in capo alla Regione, così come la prosecuzione nell'iter previsto dall'art. 242 di procedimenti già avviati e non ancora conclusi, fermo restando gli

obblighi già intervenuti per i soggetti interessati a seguito di deliberazioni assunte dalla Conferenza di Servizi del Sito di Interesse Nazionale in sede decisoria.

Con DPCM del 3.12.2004 è stata dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione.

Lo stato di emergenza è stato prorogato con DPCM successivi e si è concluso il 31.12.2012.

Con OPCM 3383 del 3.12.2004 e successive modifiche e integrazioni è stato nominato un Commissario Delegato per il superamento di tale emergenza, il quale ha svolto le attività per ripristinare la navigabilità dei Canali Portuali di Porto Marghera, provvedendo, fra l'altro, ad individuare e autorizzare il sito di destinazione finale dei sedimenti di dragaggio (discarica Moranzani).

Tale sito coincide con il sedime delle discariche dismesse ex Syndial (Moranzani A e Moranzani B) e Solvay Solexis, per la cui messa in sicurezza permanente sono stati approvati appositi progetti, la cui esecuzione è stata avviata.

Per tali aree, stante l'ormai esaurita fase di valutazione progettuale del MATTM, si propone l'esclusione dal SIN.

Si ritiene di proporre, altresì, l'esclusione dal SIN dell'area Syndial "Malcontenta C", considerato che anche per tale area è stato approvato un progetto di messa in sicurezza permanente dal MATMM e, sulla base dell'Accordo di Programma del 31.03.2008, la stessa sarà ceduta al Comune di Venezia per realizzare il parco previsto dall'Accordo di Programma citato.

Ulteriori aree da destinare a parco, non interessate dallo svolgimento di attività industriali riconducibili alla fattispecie prevista dal comma 1, lett. a) dell'art. 36 *bis* della L.134/2004 e, pertanto, da escludere dal SIN, sono quelle di proprietà ex Montedison, ubicate in prolungamento verso Est dell'area "Moranzani B", e le aree di proprietà Syndial, ubicate a Ovest dell'area "Moranzani A".

Il Commissario Delegato ex OPCM 3383/2044 ha provveduto, altresì, a caratterizzare il sedime dei Canali Industriali oggetto di escavo.

Queste ultime attività Commissariali permettono di ottenere un quadro conoscitivo della contaminazione ancora presente in tali Canali, la cui eventuale rimozione potrà essere autorizzata secondo le procedure ordinarie.

Per tali ragioni è possibile proporre l'esclusione dal SIN dei Canali compresi nell'ambito portuale, in conformità a quanto richiesto da APV.

Per quanto riguarda le aree lagunari oggi comprese nel SIN, si condivide la posizione della Provincia di Venezia, del Comune di Venezia e del Magistrato alle Acque di Venezia in ordine alla loro esclusione da tale ambito.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera dove, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 152/2006, le competenze in ordine alla approvazione degli interventi di caratterizzazione e bonifica rimangono in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, debba essere limitato all'area identificata nella planimetria allegata e di seguito descritta:

LIMITE SUD
Limite meridionale dell'area Industriale ex Alumix, Via dell'Elettronica, fino ai confini dell'area di proprietà San Marco Petroli.
LIMITE OVEST
Limite occidentale area San Marco Petroli, Via Malcontenta, S.R. 11, Via Fratelli Bandiera, Via C. Ghega, Via dell'Elettricità, Via Volta, Via delle Macchine, Via del Commercio
LIMITE NORD
Via Industrie, Via Libertà
LIMITE EST
Area "Pili", Macroisola "Raffinerie", Macroisola "Nuovo Petrolchimico", Macroisola "Fusina"

La perimetrazione segue, escludendoli dal SIN, i Canali Industriali.
Vengono escluse dal SIN le aree lagunari, compresa l'isola delle Tresse, l'isola del Tronchetto e la Stazione Marittima e le seguenti aree a terra:
LIMITE SUD
Area compresa Naviglio Brenta, limite meridionale dell'area ex Alumix, Via dell'Elettricità, limite meridionale dell'area San Marco Petroli.
LIMITE OVEST
Area compresa fra l'attuale perimetro del SIN sino all'incrocio di Via Fratellanza, Via Malcontenta, S.R. 11. Area compresa fra Via Fratelli Bandiera e Via C. Ghega, Via dell'Elettricità, Via A. Volta, Via Banchina dei Molini, Via delle Macchine, Via del Commercio.
LIMITE NORD

Area compresa fra l'attuale perimetro del SIN e Via delle Macchine, Via delle Industrie fino all'incrocio con Via della Libertà, poi Via della Libertà fino al confine dell'area Pili.

LIMITE EST

Area lagunare compresa nell'attuale perimetro del SIN (includendo nell'esclusione l'isola delle Tresse, l'isola del Tronchetto e la Stazione Marittima), l'are Pili, area della Raffineria ENI, Canale Malamocco Marghera.

Le aree già ricomprese nel perimetro di cui al DM 23/02/2000 ed ora escluse dal S.I.N. sulla base del nuovo perimetro proposto, verranno considerate come "sito potenzialmente contaminato" e pertanto soggette agli obblighi di caratterizzazione/bonifica.

A tal fine potranno continuare ad essere utilizzate le risorse assegnate con il D.M. 468 del 18.09.2001 per gli interventi nel S.I.N. di Venezia – Porto Marghera, secondo quanto previsto dal piano di riparto effettuato con la DGRV n. 4533/2004, indipendentemente dalla riperimetrazione.

Inoltre, per tutte le aree escluse dal S.I.N. in base alla nuova proposta di perimetrazione, già oggetto dell'"Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe" del 16/04/2012, potranno essere applicate le norme tecniche di cui ai protocolli operativi redatti in attuazione dell'Accordo.

A tali aree sarà applicabile la regolamentazione circa l'utilizzo del sistema costituito dal marginamento dei canali industriali e dagli impianti del sistema PIF, per la mise e/o bonifica delle acque di falda contaminate, alle medesime condizioni delle aree non deperimetrate.